

Civile Ord. Sez. 5 Num. 15648 Anno 2022

Presidente: CRUCITTI ROBERTA

Relatore: NAPOLITANO ANGELO

Data pubblicazione: 16/05/2022



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**QUINTA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

ROBERTA CRUCITTI	Presidente
ANDREINA GIUDICEPIETRO	Consigliere
PASQUALINA A.P.CONDELLO	Consigliere
RICCARDO GUIDA	Consigliere
ANGELO NAPOLITANO	Consigliere rel.

IRPEF AVVISO DI  
ACCERTAMENTO  
PAGAMENTO  
R.G. N. 23188/2015

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 23188/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*,  
rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato,  
presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

GIAN PIERO REVERBERI, c.f. RVRGPR39L29D969B, rappresentato e  
difeso, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli  
Avvocati Cesare Glendi e Luigi Manzi, presso il cui studio è  
elettivamente domiciliato in Roma in via Federico Confalonieri n. 5;

– controricorrente –



avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LIGURIA, sede di Genova, n. 618/2015, depositata il 27/5/2015, notificata il 10/7/2015; udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitano nella camera di consiglio del 9 marzo 2022.

**Rilevato che:**

l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 618/2015 pronunciata dalla C.T.R. della Liguria, deducendo quanto segue:

con avviso di accertamento n. TL3013107992, l’Ufficio di Genova 1 accertò che il Sig. Gian Piero Reverberi (d’ora in poi, anche “*il contribuente*”) aveva percepito nell’anno d’imposta 2006 un reddito da lavoro autonomo, riveniente dall’utilizzazione delle opere dell’ingegno, per un importo di euro 70.589,25, oltre che redditi da lavoro dipendente per compensi corrisposti dalla SIAE e dall’ENPALS per un importo rispettivamente di euro 7.995 e 3.500, e un reddito diverso pari ad euro 238 per utilizzazione di opere dell’ingegno da parte di Warner Chappell Music Italiana s.r.l.

Secondo l’Ufficio, benché il Reverberi risultasse cancellato dall’anagrafe della popolazione residente nel 1989, iscritto all’AIRE nel 1990, emigrato in Svizzera nel 1989, egli risultava, nell’anno d’imposta in questione, proprietario di immobili nel territorio dello Stato, intestatario di utenze elettriche e telefoniche oltre che titolare di partita IVA aperta nel 2000, ed aveva legami familiari con la moglie, non legalmente separata, ed i figli, residenti in Italia.

Pertanto, in applicazione dell’art. 2, comma 2 bis, TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986), che pone una presunzione legale relativa di residenza in Italia dei soggetti emigrati in paesi a regime fiscale privilegiato, tra cui la Svizzera (art. 3 TUIR), con il conseguente obbligo del contribuente di sottoporre a tassazione in Italia tutti i suoi redditi ovunque prodotti, l’Ufficio emise il detto avviso di accertamento.



Il Reverberi propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Genova, che lo accolse.

La C.T.R. della Liguria, adita dall'Agenzia delle Entrate, confermò la sentenza di prime cure, ritenendo che sin dal 1989 il contribuente fosse effettivamente residente in Svizzera.

Avverso la sentenza d'appello, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo.

Il contribuente si è costituito con controricorso.

Il contribuente, in data 23 febbraio 2022, ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 *bis*.1. c.p.c.

### **Considerato che:**

1. Con il primo ed unico motivo, rubricato "*Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2 bis, TUIR e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.*", l'Agenzia delle Entrate ha rappresentato i fatti e le circostanze che avrebbero dovuto indurre la CTR a ritenere che il contribuente, nell'anno d'imposta in questione, fosse residente in Italia.

Ha inoltre ricordato che l'art. 2, comma 2 bis, TUIR pone un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente: è quest'ultimo che deve provare di risiedere effettivamente in uno dei paesi a regime fiscale privilegiato (nel caso di specie, la Svizzera).

Orbene, secondo l'Agenzia, il contribuente non avrebbe offerto tale prova.

I documenti prodotti da lui in giudizio, infatti, sarebbero scritti in lingua straniera, contrariamente a quanto prescrive l'art. 122 c.p.c., ed in ogni caso sarebbero idonei, tutt'al più, a dimostrare una effettiva residenza in Svizzera per gli anni successivi al 2006.

L'Agenzia avversa la parte della sentenza in cui si afferma che la residenza in Svizzera del Reverberi sarebbe provata dal fatto che il contribuente ha conseguito la cittadinanza elvetica il 2 dicembre 2009,



e che la legislazione di tale Stato richiede, quale presupposto per la concessione della cittadinanza, la residenza in territorio elvetico per più di dodici anni, sicché nell'anno d'imposta in questione il Reverberi sarebbe stato residente in Svizzera.

L'effettiva residenza, secondo l'Agenzia delle Entrate ricorrente, dovrebbe essere determinata in base a quale sia lo Stato in cui il contribuente ha i suoi stretti legami familiari ed il centro dei propri affari ed interessi economici; e, comunque, nel caso in cui non si rilevi chiaramente quale sia il centro degli affari ed interessi economici, occorrerebbe stabilire quale sia lo Stato in cui il contribuente conserverebbe i più stretti legami familiari e personali.

2. Il motivo di ricorso è infondato.

2.1. Innanzitutto deve rilevarsi che erroneamente il motivo è stato rubricato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: dal suo svolgimento è chiaro che l'Agenzia non ha inteso criticare la sussunzione della fattispecie di causa sotto una disposizione di legge piuttosto che sotto un'altra, o stigmatizzare la violazione di una disposizione di legge erroneamente interpretata dal giudice di appello; l'Agenzia, in realtà, ha voluto criticare il percorso argomentativo attraverso il quale la CTR è giunta a ritenere che il contribuente è residente in Svizzera, e che di conseguenza non era tenuto a dichiarare al fisco italiano i redditi percepiti nell'anno 2006.

La parte pubblica, infatti, non ha contestato, se non nominalmente, la violazione dell'art. 2, comma 2 bis, TUIR da parte della CTR, ma solo la valutazione delle prove della residenza in Svizzera addotte dal contribuente.

A questo proposito deve ribadirsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'erronea intitolazione di un motivo di ricorso per cassazione non impedisce il suo inquadramento in uno degli altri motivi previsti dall'art. 360 comma 1 c.p.c., né determina l'inammissibilità del



ricorso qualora dallo sviluppo espositivo del motivo, sia pur erroneamente rubricato, sia chiaramente evincibile il tipo di vizio denunciato (Cass. n. 12690 del 2018; Cass. n. 26310 del 2017; Cass. n. 4036 del 2014).

2.2. Tanto premesso, l'Agazia, con il ricorso, fa valere essenzialmente il vizio di insufficiente motivazione della sentenza impugnata, non più deducibile in seguito al testo dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nella sua formulazione risultante dall'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 134 del 2012.

In particolare, il nuovo art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. consente la deduzione di omesso esame di fatti decisivi e controversi; ma l'Agazia delle Entrate, con il ricorso, non si è lamentata del fatto che la CTR non abbia esaminato i fatti da essa dedotti, bensì di come il giudice di appello abbia valutato quei fatti.

Ne consegue che il ricorso, se non inammissibile, è, in ogni caso, infondato.

La CTR *a quo* ha accertato, con una motivazione sufficiente e con una congrua valutazione degli elementi di prova offerti dal contribuente, che quest'ultimo si era trasferito in Svizzera sin dal 1989, dove è stato assunto a tempo pieno quale direttore artistico della Cleo Music AG di Galgenen, vivendo nel detto Comune ed ivi usufruendo del servizio sanitario elvetico, delle prestazioni assicurative e previdenziali.

Il contribuente è inoltre titolare di patente di guida rilasciata dalle autorità svizzere, ha una carta d'identità svizzera e gli è stata riconosciuta la cittadinanza elvetica.

Contrariamente all'assunto dell'Agazia delle Entrate, la CTR ha accertato, all'esito di una valutazione probatoria insindacabile in questa sede, che il contribuente, già a far data dal 1989, non deteneva più quote sociali della Reverberi Edizioni Musicali s.r.l., non rivestiva più cariche all'interno di detta società, né esercitava alcuna ingerenza nella



sua attività. Inoltre, la CTR ha affermato che la partita IVA di cui era titolare il contribuente non era mai stata usata dal periodo in cui egli aveva trasferito la sua residenza in Svizzera; né, per la CTR, assume rilevanza, a sostegno della tesi dell'Agenzia delle Entrate, che il contribuente fosse percettore di compensi da parte della SIAE o che avesse degli immobili in Italia, visto che ne aveva anche in altri Stati europei.

Il giudice di appello si è dato carico anche di escludere che il fatto che la moglie e i figli del contribuente risiedessero in Italia potesse inficiare la conclusione delle prove da lui offerte, tutte convergenti nel senso che il Reverberi fosse residente in Svizzera, come dimostra anche il conseguimento da parte sua, nel 2009, della cittadinanza svizzera.

2.3. In conclusione, non sussiste il vizio della sentenza dedotto dalla parte pubblica; né compete a questa Corte la rivalutazione del materiale istruttorio raccolto nei giudizi di merito.

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

2.4. Le spese seguono la soccombenza e distratte in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosene antistatario nella memoria, sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo la ricorrente, soccombente, Amministrazione pubblica dello Stato non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore del controricorrente e con distrazione in favore del difensore antistatario, Avv. Cesare Glendi, delle spese del giudizio di legittimità, che si



liquidano in complessivi euro tremilasettecento, oltre euro duecento per esborsi, rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 marzo 2022.

Il Presidente  
(Roberta Crucitti)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

